



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (**Provincia di Catanzaro**) Tel. 0967/49294-5- Fax 49180

ORDINANZA N. 37
PROT. N. 6741

IL SINDACO

ACCERTATO che specialmente durante i periodi estivi, in via Nazionale si creano numerosi ingorghi stradali causati anche dalla chiusura del passaggio a livello durante il transito dei treni;

CHE tale situazione costituisce pericolo alla sicurezza stradale, nonché pericoli alla circolazione veicolare in genere;

RAVVISATA la necessità di intervenire per la disciplina del traffico al fine di evitare i disagi e i pericoli per la circolazione stradale;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti necessari;

CHE per quanto sopra si rende necessario istituire, in via sperimentale, il senso unico in via Nazionale nel tratto compreso tra Piazzale Stazione e "Fosso Caccavari", nonché il senso unico su via Del Pescatore e tratto di via Beato Padre Pio;

VISTI i pertinenti articoli del Codice della Strada;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento locale approvato con D. L. vo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Con decorrenza odierna e per i motivi in premessa indicati, in via sperimentale, l'istituzione di sensi unici sulle strade come sotto specificate:

- 1) Tratto di strada denominata Via Nazionale compreso tra Piazzale Stazione e "Fosso Caccavari" con divieto di accesso da Piazzale Stazione;
- 2) Tratto di strada denominata via del Pescatore compreso tra Chiesa Parrocchiale incrocio con Piazza S. Francesco Da Paola con il divieto di accesso da Chiesa

Parrocchiale;

- 3) Tratto di strada denominata via Beato Padre Pio compreso tra Chiesa Parrocchiale e incrocio con via Pietro Nenni con divieto di accesso dall'incrocio con via Beato Padre Pio;
- 4) Istituzione della deviazione obbligatoria su via Pietro Nenni del traffico dal tratto di via Beato Padre Pio con innesto da via Nazionale.

DISPONE

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla rigorosa osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dal C.D.S.

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Montepaone lì 06.07.2012

**IL SINDACO
Dott. Francesco Froio**

La presente è trasmessa a:

- **Albo Pretorio-Sede**
- **Polizia Municipale – Sede**
- **Carabinieri di Soverato**
- **Polizia Stradale**
- **ASP CZ 118**
- **Vigili del Fuoco**
- **Guardia di Finanza**